

Guida per la richiesta di contributo per la riparazione dei danni dovuti al sisma del 6 aprile 2009

Ufficio Tecnico Comunità Montana
Campo Imperatore – Piana di Navelli
In collaborazione con Comune di Prato
Barisciano 10 Agosto 2009 VER06

Abitazioni classificate come A

OPCM 3778 del 2009

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/ord_3778_del_662009_ripartizioni_esito__a.pdf

L'ordinanza 3778, prevede contributi economici per favorire il rientro nelle abitazioni dei cittadini dei comuni colpiti dal terremoto che, dagli esiti di agibilità, risultano:

- agibili (A) e che possono aver subito danni ad elementi non strutturali;

I contributi consentono interventi di sistemazione su gli edifici classificati A nel caso delle abitazioni principali. (abitazioni principali ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.L. 504/1992)

Per riparare i danni lievi e non strutturali o di limitate porzioni di murature portanti (dicitura aggiunta dal comma 1 dell'art. 4 dell'OPCM 3797 del 2 agosto 2009) delle abitazioni principali (art 1 comma1 OPCM 3778) agibili con provvedimenti, classificate A, c'è un contributo fino a 10mila euro. A questi può essere aggiunto un importo fino a 2.500 euro per la riparazione di parti comuni dell'edificio. Il contributo copre anche le spese di progettazione e assistenza tecnica dei professionisti abilitati. Se l'immobile è fuori dal "cratere sismico", si può certificare con una perizia giurata che il danno è causato dal terremoto, in tal caso si ha egualmente diritto al contributo.

Gli interventi di riparazione possono riguardare:

- interventi di riparazione degli elementi non strutturali
- interventi di riparazione su limitate porzioni di murature portanti
- interventi di riparazione degli impianti

Modulo per la richiesta di contributi.

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Moduli_ORD_contributi_A.pdf

Chi stima i danni?

Il proprietario di casa sceglie il professionista abilitato che eseguirà il preventivo di spesa.

Come si fa? – Fase 1

Si deve presentare una comunicazione di inizio attività al Sindaco, i lavori riguardano impianti e elementi non strutturali e quindi possono essere terminati entro 1 mese.

Documenti da presentare:

- Modulo previsto dall'ordinanza n. 3778, in cui si deve indicare:
 - ubicazione e caratteristiche dell'immobile;

- esito della verifica ed il numero identificativo dell'aggregato strutturale nel caso in cui sia stato pubblicato dal Comune (*dicitura aggiunta dal comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM 3797 del 2 agosto 2009*);
 - tempo stimato per la realizzazione degli interventi ;
 - dati necessari per il pagamento della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
- preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che esegue i lavori e sottoscritto dal proprietario. Se l'immobile si trova al di fuori dei comuni interessati dal terremoto, il proprietario dovrà anche allegare una perizia giurata in cui si certifica che il danno dell'abitazione è stato causato dal terremoto del 6 aprile.

Invece se i lavori sono già stati fatti il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori.

Come si fa? – Fase 2

Il Comune vaglia tutte le richieste e verifica che ci siano gli estremi per assegnare il contributo economico. In caso ritenesse il preventivo di spesa eccessivo rispetto alla stima dei danni e concedesse un contributo economico inferiore rispetto a quello presentato, il cittadino può chiedere che venga eseguita una seconda stima dei danni.

Il proprietario di casa deve consegnare al Comune la dichiarazione di fine lavori e i necessari giustificativi di spesa (es fatture relative ai lavori).

Come si fa? – Fase 3

Sarà poi il Comune a provvedere al pagamento tramite un bonifico bancario alle imprese che eseguono i lavori ed eventualmente al professionista coinvolto.

Abitazioni classificate B e C

OPCM 3779 del 2009

Indirizzi per gli interventi di riparazione su abitazioni classificate B e C:

http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=16231

L'ordinanza del 6 giugno 2009, n. 3779, prevede contributi economici per favorire il rientro nelle abitazioni dei cittadini dei comuni colpiti dal terremoto che, dagli esiti di agibilità, risultano:

- temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (B) e che possono tornare agibili con misure di pronto intervento;
- parzialmente inagibili (C)

I contributi consentono interventi di riparazione su queste abitazioni.

Per la riparazione degli edifici inagibili classificati B e C il contributo copre tutte le spese, nel caso delle abitazioni principali. Per gli immobili ad uso non abitativo o non adibiti ad abitazione principale, invece, la copertura è garantita fino all'80% delle spese, per un massimo di 80mila euro. Il contributo si può richiedere per una sola unità immobiliare ed è cumulabile a quello per l'abitazione principale solo se riguarda immobile adibito all'esercizio di impresa o della professione. La domanda va presentata al Comune entro tre mesi dalla pubblicazione dell'Ordinanza in Gazzetta Ufficiale, ossia entro i primi 8 giorni di settembre. Se l'immobile è fuori dal "cratere sismico", si può certificare con una perizia giurata che il danno è causato dal terremoto, in tal caso si ha egualmente diritto al contributo.

Gli interventi di riparazione possono riguardare:

- interventi di riparazione degli elementi non strutturali
- interventi di riparazione degli impianti
- interventi di riparazione su porzioni di parti strutturali delle abitazioni

Obiettivi: migliorare la sicurezza degli edifici secondo le Norme tecniche delle costruzioni (DM14/01/2008)

Il rimborso:

La domanda deve specificare se l'interessato intende avvalersi del contributo diretto o del credito d'imposta e se vuole ottenere il finanziamento agevolato.

Come si fa? – Fase 1

il proprietario o i proprietari possono presentare domanda (allegata all'OPCM 3779) **entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato (avvenuta in data 27 luglio 2009), ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilità sull'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilità alla data di pubblicazione degli indirizzi (termine così modificato dall'art. 8 dell'OPCM 3797 del 2 agosto 2009)** al Sindaco per accedere al contributo per tutti gli interventi - non strutturali, impiantistici e strutturali - necessari a ripristinare ed eventualmente rafforzare l'edificio.

Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati secondo il modello allegato agli "indirizzi per l'esecuzione degli interventi".

Documenti per il contributo da allegare alla domanda **in due copie**:

- Scheda riepilogativa per il rilevamento del danno (allegata agli indirizzi dell'ordinanza 3779/2009 http://www.protezionecivile.it/cms/attach/schedariepil_51.pdf compilata da il tecnico incaricato) da inserire nella relazione sul rilievo del danno mettendo in evidenza il legame tra gli interventi previsti nel progetto e i danni riscontrati.
- il preventivo di spesa con i tempi di realizzazione del lavoro;
- nel caso di interventi di riparazione su parti strutturali delle abitazioni il progetto contenente la planimetria generale dell'edificio. Il singolo elemento strutturale deve essere verificato con apposita relazione. I progettisti dovranno anche approfondire secondo indirizzi e norme tecniche di riferimento il rapporto del danno con eventuali carenze osservate, l'effettiva geometria della struttura, i dettagli costruttivi, le caratteristiche dei materiali, gli eventuali modelli di calcolo atti a supportare la progettazione degli interventi.
- perizia **asseverata** (termine così modificato dall'art. 18 dell'OPCM 3797 del 2 agosto 2009) del professionista abilitato con attestazione:
 - entità del danno: Scheda riepilogativa per il rilevamento del danno
 - nesso causale tra danno ed evento sismico (solo per comuni fuori da quelli individuati art 1 DL 39/2009)
 - natura e idoneità degli interventi
 - computo metrico separato per gli interventi di
 - tipo A:rimozione stato di inagibilità - compreso il costo per unità di superficie
 - tipo B:rafforzamento locale - compreso il costo per unità di superficie
 - congruità del preventivo di spesa
- il rapporto fotografico dello stato dell'abitazione prima dei lavori con relativa planimetria con i coni di vista.

- (si consiglia in aggiunta di inserire una planimetria catastale dell'unità immobiliare così come depositata presso l'UTE. Al riguardo vale planimetria con vista dell'UTE o autocertificazione del richiedente)

Come si fa? – Fase 2

1. La domanda può essere accolta con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione oppure è automaticamente accolta dopo un mese dalla presentazione.(OPCM 3779 art 2 comma 6)
2. Nell'ipotesi in cui gli interventi interessino parti strutturali dell'edificio deve essere depositato presso il Genio Civile della Provincia il progetto dei particolari costruttivi e le relative verifiche locali, come da DM 14 gen. 2008 (*condizione specificata dal comma 3 dell'art. 4 dell'OPCM 3797 del 2 agosto 2009*)

Come si fa? – Fase 3

- Il beneficiario deve dare comunicazione al Comune ed al Genio Civile della Provincia (quest'ultimo nel caso di interventi su parti strutturali per le quali sia stato depositato uno specifico progetto) della data di inizio dei lavori sottoscritta del direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza se previsti (anche il giorno prima). Allegando anche i documenti dell'Impresa ai sensi del dlgs 81/08 (DURC, iscriz. Camera di commercio, dichiaraz organico medio annuo)
- Una volta raggiunto almeno il 25% dei lavori si può fare comunicazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori che provvederà alla liquidazione dell'importo sul conto corrente indicato dal beneficiario nella domanda (il beneficiario poi provvederà a liquidare gli importi in favore dell'impresa e dei tecnici).
- Una volta raggiunto almeno il 50% dei lavori si può fare comunicazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori che provvederà alla liquidazione dell'importo.
- Una volta raggiunto almeno il 75% dei lavori si può fare comunicazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori che provvederà alla liquidazione dell'importo.
- Comunicazione al Comune della conclusione dei lavori unitamente alla documentazione di cui al punto 10 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. n.3779 del 06/06/2009.

N.B.: **Il beneficiario richiedente non deve anticipare alcuna spesa!!!!!!** Come specificato nella nota prot. N. 0032769 del 02/08/2009 a firma del Vice Commissario delegato, Prof. Bernardo De Bernardinis, il procedimento è tale da impedire alcun anticipo di spesa da parte del beneficiario.

Si precisa inoltre che nella nota sopra richiamata che, a seguito dell'avvenuta erogazione del contributo finale del 25%, il beneficiario dovrà provvedere a consegnare al Comune l'attestazione di pagamento dell'ultima fattura con la massima urgenza e, comunque, entro i termini previsti dal contratto sottoscritto con l'Impresa, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di attivare il processo di rendicontazione.

Come si fa? – Fase 4

La documentazione da presentare per riscuotere l'ultima rata del contributo (punto 10 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. n.3779 del 06/06/2009) consiste in:

- domanda presentata per la richiesta dei contributi e la comunicazione di accoglimento della stessa, quando trasmessa dall'Amministrazione;
- comunicazione di inizio lavori;

- dichiarazione asseverata del professionista abilitato che certifichi la conclusione dei lavori e attesti quanto esposto al punto 10 degli indirizzi per gli interventi di riparazione;
- documenti di spesa (computo metrico-fatture e attestazione di avvenuto pagamento);
- rapporto fotografico delle fasi lavorative e del dopo lavori, con relativa planimetria con i coni di vista.

I Comuni sono tenuti a fare controlli a campione sui progetti, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione.

Abitazioni classificate E

OPCM 3790 del 2009

L'ordinanza del 9 luglio 2009, n. 3790, prevede contributi economici per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti che, dagli esiti di agibilità, risultano:

- totalmente inagibili (E) "per rischio strutturale, non strutturale e geotecnico"

Per la riparazione degli edifici inagibili classificati E il contributo copre tutte le spese, nel caso delle abitazioni principali. (art. 1 comma 2 ord. OPCM 3790)

Per le abitazioni non principali o le unità immobiliari ad uso non abitativo, il contributo economico potrà coprire invece l'80% delle spese per la riparazione o per la ricostruzione, fino ad un massimo di 80.000 euro. Si ha diritto al contributo per una sola unità immobiliare adibita ad abitazione. In aggiunta al contributo per la casa si può richiedere quello per un secondo immobile se non era adibito ad abitazione, ma a studio professionale, impresa, negozio eccetera. Sono a spese dello Stato anche i costi di progettazione e l'assistenza tecnica dei professionisti abilitati, ad eccezione dell'IVA.

I contributi consentono interventi di riparazione dell'edificio, con miglioramento sismico, ricostruzione della propria abitazione principale, oppure acquisto di una nuova equivalente a quella principale distrutta.

Nei condomini, anche per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni è previsto un contributo economico. L'amministratore del condominio dovrà preventivare, gestire e rendicontare le spese degli interventi avviati, con il supporto di una quota di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà. Se da un singolo immobile fortemente danneggiato dipende l'agibilità sismica dell'intero edificio, l'amministratore o il comproprietario dovrà invitare i condomini a provvedere agli interventi di riparazione o ricostruzione. Se, nonostante i richiami, gli interventi non vengono svolti, l'amministratore condominiale, il comproprietario o il Sindaco possono agire in sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente, addebitandogli le spese.

Nel caso di edifici con parti comuni ma non riuniti in condominio, i comproprietari possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda. Se l'inerzia di un comproprietario mette a rischio la sicurezza dello stabile e l'incolumità pubblica o privata, il sindaco può agire in sua sostituzione, previa diffida, mettendo a carico dell'inadempiente le spese sostenute (fonte: Guida "Abruzzo. Gli aiuti per la ricostruzione" del 27 luglio 2009)

Il rimborso:

La domanda deve specificare se l'interessato intende avvalersi del contributo diretto o del credito d'imposta e se vuole ottenere il finanziamento agevolato.

Come si fa? – Fase 1

il proprietario o i proprietari possono presentare domanda (allegata all'OPCM 3790) **entro 90 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi attuativi dell'ordinanza 3790** al Sindaco per accedere al contributo.

Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione o ricostruzione dovranno essere sintetizzati secondo il modello che sarà allegato agli "indirizzi per l'esecuzione degli interventi".

In via preliminare: Documenti per il contributo da allegare alla domanda:

- Scheda contenente l'indirizzo dell'immobile, caratteristiche dell'unità immobiliare da riparare o ricostruire con i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale (viene comunicato con l'esito di agibilità), modalità di erogazione del contributo, spettanza di eventuali ulteriori contributi (enti pubblici, assicurazioni ecc ecc).
- Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti nell'Ordinanza
- il preventivo di spesa con i tempi di realizzazione del lavoro (miglioramento sismico o ricostruzione) firmato dalla ditta;
- perizia giurata del professionista abilitato con attestazione:
 - o entità del danno subito in seguito al terremoto
 - o nesso causale tra danno ed evento sismico (solo per comuni fuori da quelli individuati art 1 DL 39/2009)
 - o natura, quantificazione e idoneità degli interventi da eseguire per rendere di nuovo agibile o per ricostruire l'edificio
 - o gli interventi necessari per migliorare le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione precedente il terremoto
 - o la congruità del preventivo di spesa

maggiori informazioni saranno disponibili con la pubblicazione delle istruzioni (vedi sotto).

Come si fa? – Fase 2

- La domanda è oggetto di istruttoria da parte del comune.(OPCM 37990 art 2 comma 4);
- Se la domanda è incompleta il Comune chiede la regolarizzazione entro un termine non superiore ai 30 giorni;
- Se l'integrazione non è presentata la domanda è dichiarata non ammissibile;
- Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Comune autorizza l'intervento e determina la spettanza del contributo in base alle spese giudicate ammissibili.

Come si fa? – Fase 3

- Deposito del progetto al Genio Civile della Provincia
- Il beneficiario deve dare comunicazione al Comune dalla data di inizio dei lavori sottoscritta del direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza, insieme ai documenti del dlgs 81/08.
- In base allo stato di avanzamento dei lavori si potrà avere l'erogazione di tre rate pari al 25% del contributo
- Il rimanente 25% verrà erogato 30 giorni dopo la comunicazione della fine dei lavori.

Come si fa? – Fase 3 bis (art. 2 comma 11)

In caso di acquisto di nuova abitazione in sostituzione di quella distrutta:

- Stipula del contratto preliminare debitamente registrato
- deposito di copia autentica presso il comune per l'erogazione del contributo

- deposito entro 30 giorni del rogito con contestuale domanda di cambio di residenza compresa documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Come si fa? – Fase 4

- Comunicazione entro 30 giorni della conclusione dei lavori all'ufficio tecnico del Comune e al Genio Civile di una dichiarazione della chiusura dei lavori asseverata da un professionista iscritto all'albo dove si attesta il rispetto delle caratteristiche edilizie dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie e a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo. Alla dichiarazione sono allegati i documenti di spesa.
- Deposito al Genio Civile della chiusura lavori e certificato di collaudo.

I Comuni sono tenuti a fare controlli a campione sui progetti, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione.

Il mio immobile sta in zona rossa, posso puntellarlo?

Dovrà essere cura dell'amministrazione rimuovere i pericoli di crollo esterni in zona rossa. Quando sono state garantite le sufficienti condizioni di sicurezza della strada il privato potrà fare richiesta al Comune tramite apposito modello predisposto dal settore Vigili del Fuoco di intervenire in via preventiva sulla propria abitazione. Il sindaco dovrà autorizzare l'intervento.

Attività produttive e altri tipi di indennizzi

OPCM 3789 del 9 luglio 2009

Questo provvedimento indennizza i titolari in base alla durata della sospensione dell'attività, per un massimo di 120 giorni. (art.1)

La domanda per accedere ai contributi deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, entro 60 giorni dal 20 luglio (18 settembre).

Per quali beni è previsto il contributo.

L'ordinanza prevede un indennizzo per:

- i beni mobili registrati distrutti o danneggiati un contributo non superiore al 75% del costo stimato, per un massimo di 300mila euro;
- per le scorte di materie prime, i prodotti finiti o in lavorazione un contributo non superiore al 30% del prezzo di acquisto, per un massimo di 60mila euro;
- per i beni mobili strumentali (es. macchinari) necessari allo svolgimento dell'attività produttiva un contributo non superiore al 50% del danno, per un massimo di 200mila euro. (art.2)

Contributo per mobili custoditi nell'abitazione principale classificata E

Anche in caso di beni mobili (anche non registrati), custoditi nell'abitazione principale distrutta o inagibile (esito tipo E) al momento del terremoto è riconosciuto un indennizzo, calcolato in base al loro valore e alle quotazioni dell'usato di riferimento per un importo massimo di 10mila euro. (art.3)

La domanda si presenta con le stesse modalità, l'indennizzo non è cumulabile con quello delle attività produttive (art.2).

Attività sociali, culturale, ricreativo, sportivo e religioso

L'ordinanza 3789 prevede anche un indennizzo per i danni subiti dai soggetti che esercitano attività in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo e religioso. Il contributo - non superiore al 70% dei danni, per un massimo di 80mila euro - è concesso per danni alle strutture adibite a sede dell'attività. (art.4)

Imprese di costruzione

Sono indennizzati anche i titolari di imprese di costruzione e vendita di edifici. Per loro, il contributo non è superiore al 75%, per un importo massimo di 30mila euro. Per accedere ai benefici devono però completare lo stabile entro sei mesi a partire dal 20 luglio 2009 e lo devono vendere o affittare a persone che hanno avuto casa distrutta o inagibile a causa del terremoto. L'affitto dovrà essere quello agevolato e a spese dello stato, previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 3769/2009. (art.5).

Documenti da allegare.

Per accedere a questi benefici occorre presentare, insieme alla domanda, una perizia giurata che descriva nel dettaglio i beni danneggiati o distrutti, il loro valore economico prima del terremoto, la causalità diretta tra il danno subito ed evento sismico, e la quantificazione di quest'ultimo.(art.6)

Modulistica: http://www.protezionecivile.it/cms/attach/modulo_ordinanza_3789.pdf

Scadenze

le richieste per le seconde verifiche di agibilità scadono il 25 luglio e ci sarà tempo fino all'8 settembre per presentare le domande di riparazione degli edifici B e C.

Per le attività produttive la domanda per accedere ai contributi deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, entro 60 giorni dal 20 luglio

Lo schema per le domande al Comune è anche nella sezione "Atti e documenti" del sito della Protezione Civile: www.protezionecivile.it

Ulteriori interventi

OPCM 3797 del 2 agosto 2009

Contributo per spese sostenute per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio in immobili classificati con lettera diversa da A (trattasi di B, C, E e F).

L'articolo 5 dell'Ordinanza 3797 prevede, al fine di eseguire interventi su immobili diversi da quelli disciplinati dall'OPCM 3778 (quindi diversi dalle A), un contributo per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio, fino ad un massimo di € 5.000,00.

Gli interessati presentano al Comune, dove è ubicato l'immobile, la documentazione fiscale relative alle spese sostenute.

Aggiornamenti

Qualsiasi successivo aggiornamento potrà essere trovato sul sito della protezione civile

www.protezionecivile.it

e sul sito della comunità montana di Campo Imperatore - Piana di Navelli

www.comunitamontanacipn.com

INTERVENTI URGENTI SISMA ABRUZZO

Ulteriori Informazioni

Il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 (G.U. 97/09) è il primo e più dettagliato provvedimento uscito dopo gli avvenimenti sismici del 6 aprile u.s. E' quello che in gergo potremmo chiamare il provvedimento madre o comunque la base su cui sono susseguite numerose circolari e ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri. Questo d.l. va letto di pari passo con la legge di conversione n. 24 giugno 2009 n. 77 che ha apportato alcune modifiche al testo originario. Vedi anche opcm 3789/09.

Per poter procedere con certo ordine logico e cronologico va tenuto conto fondamentalmente di fare un distinguo tra persone fisiche che hanno subito danni ad immobili e persone giuridiche in quanto imprese che hanno subito danni alla propria attività lavorativa. Per entrare nel merito, nel 1° caso parliamo esclusivamente di abitazioni, nel 2° di attività lavorativa. Per la parte riservata alle imprese si fa riferimento all'art. 3 del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009.

Vediamo dunque nel dettaglio gli artt. più salienti del citato d.l. 39/09.

Art. 2: il commissario delegato provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione....per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili in attesa della ricostruzione degli stessi ove non abbiano avuta assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

(E' importante perchè questo art. verrà ribadito più volte nelle premesse delle ordinanze che si sono via via susseguite);

Il Commissario delegato può provvedere inoltre a individuare idonee sostituzioni di abitazioni anche tra gli edifici non utilizzati, sfitti o non abitualmente abitati considerati comunque agibili. In questo caso applicherà la legge che gli deriva dagli espropri per pubblica utilità senza applicazione dell'art. 11, quello inerente al pagamento dell'indennità provvisoria di occupazione che sarà a titolo gratuito per le persone che usufruiranno di detti immobili.

Vi sono inoltre diversi artt. che trattano i finanziamenti e la copertura finanziaria (art. 14, art. 7, art. 18 -vedi anche l'art. 7 del opcm 3784/09 in cui si specifica che con opcm 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre primi trasferimenti finanziari in favore dei Sindaci interessati per le finalità di cui alle sopracitate ordinanze, mediante **anticipazioni** a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del dl 39/09, da reintegrare a carico degli stanziamenti derivanti di cui alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 del medesimo decreto legge.

Particolare attenzione interessa le Ordinanze della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009 (G.U. 132 del 10 giugno 2009).

OPCM 3778 contiene le procedure ed il modulo per richiedere al Comune il cosiddetto rimborso "leggero", per danni fino a E. 10.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo di E. 2.500,00 per la copertura di spese relative alla riparazioni di parti comuni degli edifici. **Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.** per abitazioni classificate come agibili che rientrano nella **categoria "A"** (vedi dettaglio tecnico). Può essere richiesto dai proprietari che hanno subito danni non strutturali riparabili in un mese dall'inizio dei lavori.

Va specificato in tal senso che per abitazione principale si intende quella che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

OPCM 3779 contiene le procedure ed il modulo per richiedere al Comune il contributo previsto per la riparazione degli edifici dichiarati inagibili di **categoria “B” e “C”**. In questo caso occorrono lavori strutturali per rendere di nuovo agibili gli edifici ed il contributo copre integralmente le spese per le **abitazioni principali** (vedi sopra). Sono previsti rimborsi anche per gli immobili non adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo, ma fino all’80% delle spese previste e, comunque non superiori ad E. 80.000,00. Importanti sono gli artt. 3, 4, 5 e 6. Va specificato, inoltre, che il contributo non può essere richiesto per più di un’unità immobiliare ed è cumulabile con il comma 3 art. 1, solo nel caso in cui si tratti di attività di uso commerciale o professionale.

Per accedere al contributo previsto l’interessato presenta **entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato** (avvenuta in data 27 luglio 2009), ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilità sull’albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l’immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilità alla data di pubblicazione degli indirizzi (termine così modificato dall’art. 8 dell’OPCM 3797 del 2 agosto 2009), l’istanza al sindaco del comune dove è situata l’unità immobiliare da riparare (art. 2).

Se si tratta di un condominio la domanda può essere presentata dall’amministratore.

Il Comune svolge l’istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo. Qualora fossero preesistenti edifici non in regola da un punto di vista edilizio o non condonati alla data del 6 aprile u.s., il contributo non sarà rilasciato.

Art. 2 comma 6 – Il Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande determina la spettanza del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone l’immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente detto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.

Art. 3 comma 5 che recita: per gli interventi di cui all’art. 1, comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato.....OMISSIS.....il finanziamento non può superare il costo stimato dell’intervento di riparazione e comunque il limite di E. 80.000,00 **oltre l’importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l’accensione al finanziamento (art. 13 comma 1 opcm 3784); art. 3 comma 8 è aggiunto 8-bis – a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna S.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale (vedi opcm 3784)**

Art. 5 – I Comuni devono dare la più ampia forma di pubblicità ed informazione alla popolazione nonchè mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

Tutti gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti sono esenti da ogni tributo e diritto, gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti dell’80% ad eccezione dell’IVA.

OPCM 3790 contiene le procedure ed il modulo per la presentazione delle istanze relative agli immobili classificati nella **categoria “E”** ovvero gli edifici che hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutti. In questo caso viene riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione laddove fosse possibile o all’acquisto di una nuova abitazione.;

Art. 1 comma 3 (valgono le medesime condizioni dell’ordinanza 3779).

Art. 2 per accedere al contributo l’interessato presenta entro 90 giorni dalla pubblicazione (G.U. 166 del 20 luglio 2009) degli indirizzi del Commissario delegato.

Art. 2 comma 5: nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a giorni 30, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l’integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

Ovviamente ad ogni tipo di richiesta seguirà idonea istruttoria. Il comune si riserverà eventuali controlli prima di sottoporre le domande stesse al commissario delegato il quale, a sua volta, le inoltrerà al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla segreteria del CIPE per l'erogazione dei fondi.

po
elli



Ufficio tecnico comunitario
COMUNITA' MONTANA Campo
Imperatore - Piana di Navelli

